PROGETTO ESECUTIVO

PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO

Agenzia per la Depurazione

Ufficio Impianti di Depurazione e Collettori

Progetto per la realizzazione del depuratore al servizio dei comuni di: Brez, Castelfondo, Cloz e Dambel, in C.C. di Cloz, loc. Molini - STRADA DI ACCESSO -

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

IL PROGETTISTA

Dott. Ing. Umberto Grigoletti

PROGETT. PARTE ARCHITETTONICA

Dott. Arch. Sergio Bertoldi

IL DIRIGENTE DELL'AGENZIA

Dott. Ing. Paolo Nardelli

Tav. n°: **82**

Scala:

Redatto da:

geom. Marchi Ivano
p.i.ed. Roat Enrico
p.i.ed. Maccarinelli Igor

Data: novembre 2011

Aggiornamenti:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO AL DEPURATORE AL SERVIZIO DEI COMUNI DI BREZ, CASTELFONDO, CLOZ E DAMBEL IN C.C. DI CLOZ IN LOC. " MOLINI "

- CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE -

Premesse.

La valutazione delle offerte che presentano una percentuale di ribasso molto elevata rispetto alla prestazione oggetto della gara di appalto si pone come obiettivo quello di consentire all'Amministrazione appaltante di assicurarsi una realizzazione dell'opera in appalto con le caratteristiche predeterminate nel progetto e nei tempi prefissati dalla stessa. Al tempo stesso l'Amministrazione si prefigge l'obiettivo di concorrere a non favorire le distorsioni che si possono ingenerare nel mondo del lavoro legato alle opere pubbliche.

Tenuto conto del predetto obiettivo si può qualificare come "offerta anomala" quella che non è in grado di perseguire la preminente finalità di ottenere il corretto ed integrale soddisfacimento della prestazione contrattuale nei tempi prefissati da parte del soggetto aggiudicatario con conseguenti danni all'interesse pubblico alla migliore e più celere esecuzione dell'appalto.

A tal fine viene allegato l'elaborato A) con il quale l'Impresa dovrà sottoporre ad analisi tutte le voci che concorrono alla formazione del prezzo complessivo.

Si precisa inoltre che gli elementi componenti le analisi riportati nell'allegato A) saranno presi a riferimento insieme a quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto, in fase di esecuzione dei lavori, per la definizione e il concordamento di eventuali nuovi prezzi che si rendessero necessari.

Documentazione necessaria per la valutazione delle offerte anomale.

Per gli appalti che rientrano nell'applicazione della norma comunitaria, in relazione alla necessità di effettuare la valutazione dell'anomalia in contraddittorio con l'appaltatore, l'Amministrazione intende, per accelerare le procedure di verifica e comunque in applicazione della legge, richiedere alle imprese partecipanti alla gara di appalto di

“corredare” le offerte già al momento della loro presentazione delle analisi di tutte le voci che concorrono alla formazione del prezzo totale.

Al fine di fornire le giustificazioni delle voci di prezzo riportate, l’impresa offerente deve utilizzare e compilare esclusivamente l’allegato A) (MODELLO GUIDA PER L’ANALISI DEI PREZZI).

Si ribadisce, per opportuna chiarezza, che l’Impresa deve presentare l’analisi di tutte le voci di prezzo, avvalendosi del modello A) allegato e di seguito commentato.

A completa giustificazione degli elementi di costo riportati nel “modello guida per l’analisi prezzi” le imprese offerenti potranno produrre, su richiesta della commissione aggiudicatrice, idonea documentazione.

Tale documentazione potrà comunque essere presa in considerazione solamente se rispondente alle caratteristiche predeterminate dall’Amministrazione e solo in quanto dia dimostrazione di “economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o delle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’impresa offerente”.

Ai fini di consentire all’Amministrazione la valutazione dell’anomalia dell’offerta, l’impresa potrà quindi inserire nella busta contenente l’offerta economica il modello tipo riportato nell’allegato A), “Modello guida per l’analisi prezzi”, per ciascun articolo analizzato.

Su richiesta della commissione aggiudicatrice l’impresa offerente dovrà consegnare, entro 15 giorni, la documentazione di supporto delle analisi al fine di comprovare che il prezzo componente le analisi stesse rispetti i criteri descritti nel presente documento. La mancata o tardiva presentazione della documentazione comporterà la dichiarazione di anomalia dell’offerta e la non aggiudicazione dei lavori all’offerente.

È comunque facoltà dell’impresa concorrente inserire la documentazione di supporto delle analisi già nell’offerta economica.

Le giustificazioni saranno costituite da un’offerta scritta di una ditta fornitrice o da una descrizione dettagliata degli elementi che consentono all’impresa di formulare quell’offerta. Per descrizione dettagliata degli elementi che consentono di formulare l’offerta si intende un’illustrazione dei dati documentabili che provano la possibilità di garantire i prezzi offerti dei singoli componenti dell’analisi.

A giustificazione dei prezzi riportati nelle analisi potranno essere accettati i riferimenti a listini di rivenditori. Detta documentazione dovrà essere chiara ed inequivocabile sia per quanto riguarda il prezzo, ma anche per le caratteristiche tecniche del prodotto offerto in modo da renderlo confrontabile con quanto previsto nell’elenco descrittivo delle voci e dalle specifiche delle clausole contrattuali. Prezzi inferiori a quelli riportati nei listini dei rivenditori potranno essere giustificati con una dichiarazione del rivenditore che riporti lo sconto applicato all’impresa partecipante alla gara. Anche i listini di riferimento dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa singola o dell’impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti ovvero da tutte le

imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi, qualora questi non siano ancora costituiti.

La documentazione che sarà allegata alle analisi a giustificazione dei prezzi componenti potrà essere costituita dai fax dei fornitori. I fax dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa singola o dell'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti ovvero da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi, qualora questi non siano ancora costituiti.

Ogni componente delle voci oggetto d'analisi prezzi dovrà avere un prezzo con validità temporale compatibile con le fasi di esecuzione dell'opera. I prezzi indicati nell'offerta avranno validità per tutta la durata dei lavori, fatto salvo quanto riportato all'art.133 comma 3 del D.Lgs. 163/2006. Si chiarisce inoltre che i prezzi riportati nell'analisi potranno avere importo superiore di quello indicato sulle offerte dei fornitori, senza limitazioni.

Ogni offerta di fornitori (lettera o fax) per essere accettata dovrà riportare nell'oggetto il titolo del progetto: "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CLOZ".

Tale documentazione sarà, peraltro, valida solo quando presenti le caratteristiche che di seguito si elencano con riguardo ai singoli elementi di costo.

1. **Mano d'opera**: Il costo orario della mano d'opera impiegata nelle lavorazioni considerate nelle voci di prezzo da giustificare non potrà essere di importo inferiore al costo orario risultante dalle tabelle costo mano d'opera valide in Provincia di Trento per il settore produttivo in cui rientra la lavorazione considerata nell'analisi (es. per le lavorazioni tipicamente edili il costo orario accertato dall'Ufficio del Genio Civile di Trento; per le lavorazioni relative all'installazione di impianti il costo orario è riportato nelle Tabelle pubblicate dalla C.C.I.A.A. di Trento o rese ufficiali dalle Organizzazioni di Categoria a livello nazionale o provinciale).

   Si precisa che la presentazione di documentata dichiarazione atta a dimostrare il godimento di particolari situazioni derivanti da norme o leggi speciali, che portino alla riduzione del costo orario della mano d'opera rientra nel concetto di "condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente".

   Ai fini della giustificazione del prezzo sono stati posti dei vincoli per quanto riguarda l'incidenza della mano d'opera nella lavorazione considerata nell'analisi, espressa in termini d'incidenza percentuale sull'importo dei lavori della categoria cui la lavorazione appartiene, che verrà confrontata con quella considerata dall'Amministrazione e riportata nell'allegato B).

   Saranno comunque ammessi, senza necessità di specifica motivazione, scostamenti nell'incidenza della mano d'opera nel limite massimo di 1/5 rispetto alla percentuale stabilita nell'allegato B) al presente documento.

Ciò in quanto tale limite di 1/5 riflette la potenziale economicità del procedimento di costruzione determinato dalla miglior organizzazione dei fattori produttivi.

Un minor impiego di mano d'opera che comporti una variazione in misura superiore al predetto limite di 1/5 può essere riferito solo all'adozione di un procedimento di costruzione o di una soluzione tecnica diversi rispetto a quelli considerati dall'Amministrazione. In tal caso l'impresa offerente dovrà presentare una relazione particolareggiata e specifica che illustri le differenze esecutive ed evidenzi le economie conseguibili.

Non saranno comunque prese in considerazione quantità orarie di impiego della mano d'opera riferibili semplicemente a presunti livelli di produttività eccezionali della mano d'opera stessa. Si precisa che per "produttività eccezionali" si intende capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra a prescindere dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative.

2. **Materiali a piè d'opera:** Per giustificare le eventuali condizioni particolarmente favorevoli con riguardo all'elemento di costo rappresentato dalla fornitura dei materiali a piè d'opera, l'impresa offerente dovrà accompagnare l'analisi con documentazione normalmente utilizzata nei rapporti contrattuali che attesti la certezza legale dell'offerta della ditta fornitrice o del contratto con questa stipulato.

Per certezza legale dell'offerta o del contratto si intende l'esistenza di un'offerta scritta con validità temporale compatibile con le fasi di esecuzione dell'opera.

Qualora l'impresa abbia disponibilità di scorte in quantità apprezzabili del materiale considerato nell'analisi di prezzo da giustificare deve esibire documentazione idonea ad attestarne l'esistenza.

3. **Noleggi:** Per noleggio di mezzo d'opera e/o attrezzatura si deve intendere:

- il "nolo a caldo" del mezzo d'opera e/o della attrezzatura comprensivo del costo dell'operatore;

- il "nolo a freddo" del mezzo d'opera e/o della attrezzatura noleggiata maggiorato dell'incidenza del costo della mano d'opera necessaria per il suo impiego;

Nel caso l'impresa possieda il mezzo d'opera e/o attrezzatura si deve intendere:

- costo del mezzo d'opera e/o attrezzatura offerta, maggiorata dell'incidenza del costo della mano d'opera necessaria per il suo impiego.

I costi per noleggi comunque articolati ed esposti devono comprendere gli oneri per la mano d'opera, i carburanti, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica e tutto quanto occorra per il funzionamento delle macchine. Sono inoltre sempre compresi gli oneri per la messa in funzione, il montaggio e lo smontaggio, la manutenzione e le riparazioni affinchè i mezzi d'opera siano sempre in buono stato di servizio.

Nel caso di utilizzo di mezzi d'opera e/o attrezzature noleggiati l'impresa offerente dovrà corredare l'analisi di prezzo con documentazione idonea a provare i

caratteri di certezza legale dell'offerta o del contratto per il nolo del mezzo d'opera o dell'attrezzatura da parte del soggetto noleggiatore, secondo i criteri prima esposti per la fornitura di materiali a piè d'opera.

Se una lavorazione richiede il nolo di più mezzi, nell'analisi dovranno essere evidenziati i prezzi dei noli di tutti i mezzi.

4. **Trasporti:** Per i trasporti valgono le indicazioni fornite per i noleggi di attrezzature e/o mezzi d'opera.

   I trasporti a discarica dei materiali di risulta per scavi e/o demolizioni devono essere effettuati analizzando compiutamente la disponibilità e la distanza di discariche per materiali inerti, ovvero la distanza del centro di riciclaggio. Dovrà inoltre essere comunicata la località dove sarà stoccato il materiale di risulta ed il relativo costo unitario allegando documentazione specifica.

5. **Spese Generali:** Tenuto conto del fatto che le spese generali per definizione si rapportano ad effettivi costi d'impresa generali correnti e fissi o non continuativi, nelle singole analisi è prefissata dall'Amministrazione una soglia minima pari al 6,5% da attribuire al loro ristoro.

   Tale misura minima dell'incidenza delle spese generali è indicata quale indice della affidabilità dell'offerta e della sua idoneità a soddisfare l'interesse pubblico.

   E' altresì indicata una percentuale del 8 % per spese generali al di sotto della quale l'impresa offerente è tenuta a dare giustificazione in modo specifico e documentato nei termini di cui al precedente punto 2, in merito alle condizioni particolarmente favorevoli, o all'economicità del processo di costruzione o alle soluzioni tecniche adottate che consentano alla stessa impresa di ridurre l'incidenza delle spese generali.

6. **Utile di Impresa:** Considerazioni analoghe a quelle svolte per le spese generali valgono per la predeterminazione, e quindi il riconoscimento, di un utile minimo di impresa.

   A fronte della determinazione da parte dell'Amministrazione di un utile del 10% da aggiungere ai costi elementari, viene prefissata nelle singole analisi dei prezzi una misura minima indicativa dell'utile da riconoscere all'impresa pari al 5%, in considerazione della durata dei lavori. Ciò al fine di evitare che l'attività di esecuzione dell'appalto avvenga in perdita, situazione che non può essere ammessa dalla Pubblica Amministrazione in quanto indice della non affidabilità dell'offerta.

   Il mancato rispetto della predetta aliquota percentuale indicativa su espressa, determina l'attivazione della procedura di giustificazione.

Subappalti.

In ogni caso l'Amministrazione non accetterà come documentazione di supporto alle analisi di prezzo le offerte da parte di imprese subappaltatrici candidate all'esecuzione della specifica opera o lavorazione. Ciò in quanto tali proposte contrattuali verrebbero ad essere sottratte al giudizio di anomalia. Il subappalto, infatti, introduce a sua volta un altro prezzo che, dovendo consentire un minimo di guadagno per il subappaltatore, è sicuramente più anomalo di quello presentato dalla ditta offerente e non può pertanto assumere la veste di giustificativo che integra l'ipotesi di economicità del procedimento di costruzione o condizione particolarmente favorevole per l'impresa offerente.

L'impresa offerente dovrà quindi giustificare gli elementi di costo che determinano l'economicità del prezzo dell'opera o della lavorazione indipendentemente dal fatto che la stessa possa essere affidata in subappalto.

Le analisi prezzi di quelle lavorazioni che l'impresa offerente intende subappaltare dovranno evidenziare anche le spese generali e l'utile del subappaltatore. Sul modello individuato con l'allegato A saranno riportate prima le spese generali e l'utile del subappaltatore e poi le spese generali e l'utile dell'impresa offerente. Valgono anche nei confronti del subappaltatore le disposizioni di cui ai precedenti punti 5 e 6 relativamente alle aliquote percentuali indicative, il cui mancato rispetto determina l'attivazione della procedura di giustificazione.

Trento, gennaio 2012

IL PROGETTISTA:
- ing. Umberto Grigoletti -

IL DIRIGENTE DELL'AGENZIA
- ing. Paolo Nardelli -

ALLEGATO A)

MODELLO GUIDA PER L'ANALISI DEI PREZZI

Oggetto dell'appalto: COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CLOZ

N. EPU	Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci	u.m.

N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo €	Importo €	Inc. % **
1	***Manodopera:***					
1.1	a. operaio specializzato *	ora				
1.2	b. operaio qualificato *					
1.3	c. operaio comune *	ora				
	OPPURE	ora				
1.1	a. Squadra Tipo *	ora				
2	***Materiali a piè d'opera:***					
2.1	a. componente 1					
2.2	b. componente 2					
3	***Noleggi***					
3.1	a. componente 1					
3.2	b. componente 2					
4	***Trasporti***					
4.1	a. componente 1					
4.2	b. componente 2					
	SOMMANO					
	SPESE GENERALI SUBAPPALTATORE	%				
	UTILE SUBAPPALTATORE	%				
	TOTALE SUBAPPALTATORE					
A	Sommano					
5	***Spese generali Appaltatore***	%				
B	Sommano					
7	***Utile d'impresa Appaltatore***	%				
C	Sommano					
8	***Arrotondamento (+/-)***					
	TOTALE					100,0

NOTE:

* Il numero di operai per ogni singola qualifica va indicato per ciascun tipo di lavorazione nel rispetto della squadra tipo prevista dal D.M. 11 dicembre 1978. Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere dei materiali a pie' d'opera, ai noleggi ed ai trasporti.

** Indicare per ciascuna competente la relazione percentuale di incidenza sul totale.

ALLEGATO B)

INCIDENZA PERCENTUALE MINIMA DELLA MANODOPERA PER TALUNE CATEGORIE DI LAVORAZIONI

CATEGORIA DI LAVORAZIONI	INCIDENZA MINIMA DELLA MANODOPERA
Categoria OG1 (edifici civili e industriali)	14,00%
Categoria OG3 (strade.)	14,00%
Categoria OG6 (acquedotti, gasdotti, ecc.)	14,50%
Categoria OS1 (movimenti terra e sistemazioni esterne)	18,00%
Categoria OS6 (finiture di opere generali)	25,00%
Categoria OS8 (opere di impermeabilizzazione)	25,00%
Categoria OS21 (opere strutturali speciali)	25,00%
Categoria OS22 (impianti di potabilizzazione e depurazione)	12,50%
Categoria OS28 (impianti termici e di condizionamento)	12,50%
Categoria OS30 (impianto elettrico e telefonico)	12,50%
Categoria OS32 (strutture in legno)	25,00%